



COMUNE DI MARANO TICINO
Provincia di Novara

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 18.12.1998 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24.02.2000, Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31.03.2008, Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.12.2008, Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.07.2016, Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25.09.2024 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13.11.2025

Aggiornato con le disposizione del Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 – Legge 27 luglio 2000, n. 212



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

Sommario

Titolo 1: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	2
CAPO 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE.....	2
Articolo 1: Forma di gestione	2
Articolo 2: Il funzionario responsabile del tributo	2
CAPO 2° - DENUNCE E CONTROLLI	3
Articolo 3: Dichiarazione tributaria	3
Articolo 4: Attività di controllo	3
Articolo 5 : Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali	4
Articolo 6: Rapporti con il contribuente	4
Articolo 7: Diritto di interpello	4
CAPO 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	6
Articolo 7 bis: principio del contraddittorio	6
Articolo 7 ter: Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	8
Articolo 7 quater – Annullabilità e nullità degli atti	8
Articolo 8: Avviso di liquidazione e accertamento	8
Articolo 9 : Notificazione a mezzo posta	9
CAPO 4°: STRUMENTI DEFLATTIVI	9
Articolo 10 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria	9
Articolo 10bis - Esercizio del potere di autotutela facoltativa	10
Articolo 11: Accertamento con adesione	10
Titolo 2: RISCOSSIONE.....	10
Articolo 12: Sospensione e dilazione del versamento.....	10
Articolo 13 : Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi	12
Articolo 13 bis: tutela dell'integrità patrimoniale	12
Articolo 14 : Modalità di riscossione.....	13
Articolo 15 : Interessi sui tributi locali	13



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

Titolo 1: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 1: Forma di gestione

1. Il servizio di gestione delle entrate tributarie è svolto direttamente dal Comune.

Articolo 2: Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 10 e 10bis, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 11;
 - g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dei tributo.



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

CAPO 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 3: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Articolo 4: Attività di controllo

1. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
2. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale attribuisce compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al comma 1 e all'ammontare della evasione recuperata.
3. Ai sensi dell'art. 10ter della L. 212/2000, il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
4. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

5. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 3 e 4 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 5 : Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Segretario Comunale, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 6: Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. L'ufficio comunale, se richiesto, presta collaborazione al contribuente nella compilazione delle dichiarazioni. In tale caso, il contribuente non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali errate interpretazioni di diritto, qualora sulla dichiarazione medesima non risulti annotato il dissenso dell'addetto comunale. Invece, sarà sempre responsabile per le situazioni di fatto riportate nella dichiarazione e risultanti infondate o non veritiere in sede di accertamento.
3. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

Articolo 7: Diritto di interpello

1. Il contribuente può interpellare il Servizio Finanziario per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
2. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

versamento con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. A tal fine, non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta.

3. L'istanza di interpello, redatta ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 156/2015, in carta libera, può essere presentata con una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo pec all'indirizzo pec istituzionale
 - b) con consegna al protocollo generale dell'Ente
 - c) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso l'amministrazione si attiene alle disposizioni previste all'art.4 del D.LGS.156/2015.

4. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. Il funzionario responsabile del tributo, cui l'interpello afferisce, formula la propria risposta entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'art.3 del D.LGS.156/2015, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
6. La risposta all'istanza di interpello deve essere scritta e motivata ed è comunicata al contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
7. Le risposte fornite dal Comune sono inoltre pubblicate sul sito web istituzionale;
8. Per le questioni particolarmente complesse, il funzionario responsabile del tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.
9. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello; tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
10. La risposta vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
11. La risposta all'interpello non è impugnabile.
12. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune; in



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

quest'ultimo caso, la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell'istante successivi al ricevimento della rettifica del Comune.

CAPO 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 7 bis: principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano **atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione**, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
 - b) avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - d) ruolo, cartella di pagamento, ingiunzione di pagamento;
 - e) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - f) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - h) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - i) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - j) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - k) il rigetto delle istanze di annullamento in autotutela;



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

- l) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano **atti di controllo formale**, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti
 5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
 6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
 7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva.
 8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
 9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
 10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
 11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

Articolo 7 ter: Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Rimane sempre possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti.
3. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Articolo 7 quater – Annullabilità e nullità degli atti

1. In materia di annullabilità e nullità degli atti valgono le disposizioni di cui agli artt. 7 bis e 7 ter della L. 212/2000
2. Non costituisce causa di annullabilità la mera irregolarità o la mancata o erronea indicazione negli atti delle seguenti informazioni:
 - a) ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato
 - b) responsabile del procedimento
 - c) organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela
 - d) modalità, termine e organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere
 - e) termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento

Articolo 8: Avviso di liquidazione e accertamento

1. Qualora la compilazione dell'avviso di liquidazione e accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

Articolo 9 : Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

CAPO 4°: STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 10 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

Articolo 10bis - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Si applica il comma 3 dell'articolo 10.

Articolo 11: Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento.

Titolo 2: RISCOSSIONE

Articolo 12: Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata.
2. Il Funzionario Responsabile può consentire, su istanza redatta ai sensi del comma 4 dall'interessato in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico - finanziario e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, scadenti l'ultimo giorno del mese, con applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali.



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

3. Si definisce situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico - finanziario la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, ma permette di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito patrimoniale.
4. Al fine della dimostrazione dello stato di difficoltà finanziaria è richiesto:
 - a) **per debiti fino a € 1.000,00** - presentazione di semplice istanza di rateizzazione con dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la situazione di difficoltà finanziaria. L'ente si riserva di effettuare i dovuti controlli, anche a campione, in merito alla veridicità di quanto dichiarato;
 - b) **per debiti superiori a € 1.000,00 di persone fisiche** – istanza di rateizzazione con allegata dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa; la rateizzazione può essere concessa se il rapporto debito/ISEE è superiore/uguale a 0,3;
 - c) **per debiti superiori a € 1.000,00 di persone giuridiche** – istanza di rateizzazione con allegato prospetto di calcolo dell'indice di liquidità $[(liquidità\ differita + liquidità\ corrente)/passivo\ corrente]$, che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto da revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili deve essere determinato secondo le voci del bilancio approvato e depositato, relativo all'ultimo esercizio oppure sulla base della relazione economico-patrimoniale risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Nel caso in cui non siano rispettati i rapporti di cui al comma 4 lettere b) e c), la rateizzazione può essere concessa previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge e specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:
 - a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C.C.;
 - c) l'immediata operatività a semplice richiesta del Comune;
 - d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune;
6. Fatto salvo un importo minimo per rata pari a € 100,00 (euro cento/00), la rateizzazione può essere effettuata con le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a sessanta rate mensili.
7. In casi straordinari, la Giunta Comunale potrà valutare la concessione di rateizzazioni in un numero maggiore di rate, fermo restando l'importo minimo per rata di € 100,00;
8. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi:
- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) la rateizzazione può riprendere, previa presentazione di richiesta del debitore decaduto, a condizione che le rate scadute alla data della richiesta siano integralmente saldate

Articolo 13 : Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

- 1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 4,00 su base annua, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti.
- 2. Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, comprensivi di interessi e di sanzioni.
- 2bis La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
- 2ter Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.
- 3. I commi 1, 2, 2 bis e 2 ter non sono applicabili ai seguenti tributi:
 - a) imposta sulla pubblicità;
 - b) diritti sulle pubbliche affissioni;
 - c) tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
- 4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente inferiori ad € 12,00 per anno (comprensivi di interessi).

Articolo 13 bis: tutela dell'integrità patrimoniale

- 1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'amministrazione comunale, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

2. Le somme da rimborsare possono, **su richiesta del contribuente** formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente all'amministrazione comunale stessa per tributi comunali. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
3. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito per tributi comunali, fermo restando con riferimento all'imposta municipale propria il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta **apposta comunicazione**, su modulo predisposto dall'amministrazione comunale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento del tributo dovuto. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
4. Quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata, l'amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione.

Articolo 14 : Modalità di riscossione

1. A decorrere dall'anno di imposta 2000 i tributi comunali possono essere riscossi anche mediante:
 - a) Versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
 - b) Direttamente presso la Tesoreria del Comune tramite modulistica predisposta dal Comune;
 - c) Tramite affidamento a terzi.

Articolo 15 : Interessi sui tributi locali

1. Ai sensi dell'art. 13 della L. 13.05.1999, n. 133 e dell'art. 1, comma 165 della L. 27.12.2006, n. 296, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilita in misura pari al tasso legale annuo, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 C.C., da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.
2. Il tasso di cui al comma 1) si applica anche alle somme riconosciute quali spettanti al contribuente, a decorrere:



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

- dalla data dell'eseguito versamento indebito, nei casi in cui il diritto al rimborso risulti da dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente, oppure consegua all'attività di accertamento effettuata direttamente dal Comune;
 - dalla data di presentazione della domanda di rimborso in tutti gli altri casi diversi dal punto precedente.
3. Il tasso di cui al comma 1) si applica su tutte le riscossioni e i rimborsi pendenti al 31.12.2007.